CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL LAZIO DEL 21/10/2024
Art. 11 – Procedura di raffreddamento del 07/07/2026

All'esito della procedura di raffreddamento e conciliazione, attivata su istanza delle Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio **CISL Scuola, FLC CGIL e ANIEF** e tenutasi in data **7 luglio 2026** presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio viene formalizzata come segue la proposta conciliativa unitariamente rappresentata dalle OO.SS., sulle materie, oggetto di criticità, riportate nei punti sotto elencati:

1. Contrattazione collettiva integrativa d'Istituto – profili economici
Nell'ambito della Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto, la definizione dei criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio è effettuata nel rispetto delle competenze attribuite alla contrattazione dalla normativa e dal CCNL vigenti.
Le Parti condividono l'esigenza che il confronto sulla distribuzione delle risorse disponibili si svolga sulla base di un quadro finanziario completo e aggiornato, comprensivo delle economie e delle eventuali ulteriori risorse sopravvenute nella disponibilità dell'Istituzione scolastica, perseguendo criteri di trasparenza, equilibrio e coerenza rispetto alle attività, alle funzioni e agli incarichi previsti dall'organizzazione scolastica.
2. Svolgimento della Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto
Le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa sono improntate ai principi di correttezza, buona fede, trasparenza e reciproca collaborazione, nel rispetto delle distinte prerogative dell'Amministrazione e della Parte sindacale.
A tal fine, le Parti riconoscono l'importanza della tempestività del confronto e della disponibilità della documentazione necessaria allo svolgimento della trattativa, secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale, quale presupposto per favorire una celere definizione della contrattazione ed evitare il protrarsi di situazioni di conflittualità.
3. Albo sindacale e bacheca telematica
È confermato il diritto della RSU e delle Organizzazioni Sindacali all'utilizzo degli spazi destinati alle comunicazioni sindacali, compresa la bacheca in modalità telematica, nei limiti di quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigenti.
Le relative modalità operative possono essere definite tra l'Istituzione scolastica e la RSU in modo da assicurare procedure chiare, tempestive e funzionali per la trasmissione e la pubblicazione delle comunicazioni sindacali.
4. Articolazione dell'orario di servizio
Nella predisposizione dell'orario delle attività didattiche devono essere adottati criteri oggettivi e trasparenti, coerenti con le esigenze didattiche e organizzative dell'Istituzione scolastica.
Nell'ambito delle concrete possibilità organizzative, è opportuno perseguire un'equilibrata distribuzione dell'orario di servizio, anche al fine di contenere, per quanto possibile, un'eccessiva frammentazione dell'orario giornaliero e favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Resta fermo il rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi collegiali e delle deliberazioni dagli stessi legittimamente adottate.
5. Atti di programmazione dell'Istituzione scolastica
Le Parti condividono l'esigenza che gli atti di programmazione dell'Istituzione scolastica e, in particolare, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i relativi aggiornamenti siano adottati nel rispetto delle procedure, delle competenze degli organi collegiali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente.
A tal fine, assume particolare rilievo il corretto coordinamento tra l'attività degli organi collegiali e i conseguenti adempimenti amministrativi e organizzativi, in modo da assicurare la regolare definizione degli atti di programmazione dell'Istituzione scolastica.
6. Attestazioni relative alle attività formative
Con riferimento alle attività formative realizzate, le Parti condividono l'esigenza di assicurare la corretta registrazione delle attività effettivamente svolte e il rilascio delle relative attestazioni, sulla base delle risultanze disponibili e secondo le procedure previste dalla disciplina applicabile ai singoli percorsi. L'attestazione delle attività formative deve consentire al personale interessato di disporre della documentazione relativa alla formazione effettivamente svolta, nel rispetto delle competenze e delle modalità di certificazione previste.
7. Tutela dei dati personali nell'ambito delle relazioni sindacali

Gli indirizzi di posta elettronica e gli altri dati personali acquisiti nell'ambito delle relazioni sindacali devono essere utilizzati nel rispetto dei principi di pertinenza, necessità e correttezza del trattamento e per finalità coerenti con quelle per le quali sono stati acquisiti.
Particolare attenzione deve essere riservata alla circolazione dei dati e delle informazioni riferibili ai componenti delle delegazioni sindacali, evitando forme di diffusione a soggetti terzi non necessarie rispetto alle finalità istituzionali e negoziali perseguite.

8. Organizzazione del servizio in occasione degli scioperi

In occasione delle giornate di sciopero, l'organizzazione del servizio e le comunicazioni rivolte alle famiglie devono essere effettuate nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente, contemperando il pieno esercizio del diritto di sciopero con le esigenze di sicurezza e tutela degli alunni.
Le Parti condividono l'opportunità che le relative procedure organizzative e informative siano definite preventivamente in modo chiaro, anche attraverso gli strumenti di regolazione previsti dalla disciplina vigente, tenendo conto delle concrete condizioni di funzionamento del servizio e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.

Le Parti ritengono che i principi sopra richiamati costituiscano un quadro condiviso di riferimento per il superamento delle questioni oggetto della procedura e per il ripristino di un ordinato e proficuo sistema di relazioni sindacali all'interno dell'Istituzione scolastica.
La procedura di raffreddamento e conciliazione di cui all'art. 11 del Contratto Integrativo Regionale del Lazio è pertanto conclusa con l'impegno delle Parti ad improntare i successivi rapporti ai principi di correttezza, buona fede, trasparenza, collaborazione e rispetto delle reciproche prerogative.